

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 18 gennaio 2017.

Rettifica delle Linee guida n. 6 recanti: «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice», adottate con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016. (Delibera n. 23).

IL CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

nell'adunanza del 18 gennaio 2017 ha apportato una correzione alle Linee guida n. 6 recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lettera c) del Codice», approvate con deliberazione n. 1293 del 16 novembre 2016. Per l'effetto, la previsione contenuta nella parte II, paragrafo 2.1.1.3, punto 8, secondo cui «negli appalti di progettazione o concorsi di progettazione, qualunque omissione o errore di progettazione imputabile al progettista, che ha determinato, nel successivo appalto di lavori, una modifica o variante, ai sensi dell'art. 102, comma 2, del codice, o della previgente disciplina (art. 132, decreto legislativo n. 163/06)» deve intendersi sostituita dalla seguente: «negli appalti di progettazione o concorsi di progettazione, qualunque omissione o errore di progettazione imputabile al progettista, che ha determinato, nel successivo appalto di lavori, una modifica o variante, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del codice, o della previgente disciplina (art. 132, decreto legislativo n. 163/06)».

Approvata dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 18 gennaio 2017.

Roma, 18 gennaio 2017

Il Presidente: CANTONE

Depositata presso la segreteria del Consiglio in data 30 gennaio 2017
Il segretario: ESPOSITO

17A01117

DELIBERA 18 gennaio 2017.

Rettifica delle Linee guida n. 1 recanti: «Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria», adottate con delibera n. 973 del 14 settembre 2016. (Delibera n. 22).

IL CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

nell'adunanza del 18 gennaio 2017, ha apportato una correzione alle Linee guida n. 1 recanti «Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura

e all'ingegneria», adottate con deliberazione n. 973, del 14 settembre 2016. Per l'effetto, la previsione contenuta nella parte III, paragrafo 1, punto 1.3, secondo cui «Nel caso di ricorso alla progettazione interna non potrà essere applicato l'incentivazione del 2%, espressamente vietata dalla legge delega n. 11/2016 (art. 1, comma 1, lettera oo), principio recepito dall'art. 113, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016» deve intendersi sostituita dalla seguente: «Nel caso di ricorso alla progettazione interna non potrà essere applicato l'incentivazione del 2%, espressamente vietata dalla legge delega n. 11/2016 (art. 1, comma 1, lettera rr), principio recepito dall'art. 113, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016».

Approvata dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 18 gennaio 2017.

Roma, 18 gennaio 2017

Il Presidente: CANTONE

Depositata presso la segreteria del Consiglio in data 30 gennaio 2017
Il segretario: ESPOSITO

17A01118

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 10 agosto 2016.

Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa. Potenziamento e ammodernamento linea 2 della Metropolitana di Milano - I e II lotto funzionale. Conferma finanziamento. (Delibera n. 33/2016).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista legge 29 dicembre 1969, n. 1042, che all'art. 2 prevede l'acquisizione del parere della commissione di cui all'art. 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, per l'approvazione dei progetti di massima ed esecutivi di ferrovie metropolitane

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, che, all'art. 6, per l'attuazione degli interventi di cui alla stessa legge e per l'esercizio delle competenze di alta sorveglianza sulla esecuzione di lavori, prevede la costituzione di una Commissione di alta vigilanza (C.A.V.) e, all'art. 9, prevede contributi per la realizzazione di interventi di trasporto rapido di massa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, e, in particolare, l'art. 3, comma 1, che attribuisce a questo Comitato le funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), competente ad assumere determinazioni in ordine ai programmi da finanziare ai sensi della citata legge n. 211/1992;

